

GARA

PORTO DI GIOIA TAURO

“Realizzazione della prosecuzione del molo foraneo del Porto Vecchio di Crotona per migliorare il
ridosso in presenza di condizioni meteo avverse”

CIG 945919784C CUP F11J18000050005

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e *s.m.i.*;
Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 6 del D. Lgs 50/2016 e *s.m.i.*;

Sommario

1. PREMESSE	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
3. DATI DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
4. IMPORTO DELL'APPALTO E CATEGORIE LAVORI PROGETTAZIONE:.....	6
5. TERMINI	8
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE....	8
7. INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTISTI	10
8. REQUISITI SPECIALI	11
9. AVVALIMENTO	17
10. SUBAPPALTO	18
11. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	18
12. SOPRALLUOGO	21
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	21
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOC. DI GARA	22
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE	24
17. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	27
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	35
19. SVOLGIMENTO delle OPERAZIONI DI GARA.....	36
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	37
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	38
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	38
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	39
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	40
26. ACCESSO AGLI ATTI	40
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	40
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	40

1. PREMESSE

Con decreto del Presidente n. 214/22/ADSP-MTMI del 31/10/2022, questa Amministrazione ha decretato di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le lavorazioni e provviste occorrenti per la realizzazione delle opere previste nell'ambito dei lavori di: "Realizzazione della prosecuzione del molo foraneo del Porto Vecchio di Crotona per migliorare il ridosso in presenza di condizioni meteo avverse".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 c. 6 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e ss.mm. e ii.

Inquadramento normativo:

- Codice dei contratti – decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – parte II, titolo VI, CAPO I del Codice, relativo ai "Settori speciali", e ss.mm.e.ii.;
- Decreto legislativo n. 81/2008 – decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Regolamento – decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – per la parte ancora vigente;
- Capitolato generale d'appalto – decreto ministeriale (lavori pubblici) 19 aprile 2000, n. 145, per gli articoli non abrogati dal D.P.R. n. 207 del 2010;
- DM (Giustizia) 17 giugno 2016 – Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- C.S.A.

Il luogo di svolgimento del lavoro è Porto di Gioia Tauro

CIG 945919784C CUP F11J18000050005

Il Responsabile del procedimento (nel seguito RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Maria Carmela De Maria, Dirigente Area tecnica dell'AdSP MTMI.

STAZIONE APPALTANTE: Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, sede legale in C.da Lamia, snc - 89013 Gioia Tauro - Codice Fiscale/P.Iva: RC 91005020804; Tel 0966 588637E - Pec autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it sito: <https://www.portodigioiatauro.it/>

Gli operatori economici, con la partecipazione alla presente gara, si obbligano a porre in essere tutte

le condotte necessarie a evitare turbative nel corretto svolgimento della procedura di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la turbativa d'asta e gli accordi di cartello.

L'importo complessivo, da quadro economico di progetto è finanziato con le seguenti fonti:

1. Bilancio Ente (2.000.000,00)
2. Regione Calabria - Deliberazione n. 308 del 13.07.2018 (Patto per lo Sviluppo della Calabria - Accordo tra Amministrazioni - Sistema Infrastrutturale Portuali), giusto decreto dirigenziale n. 15278 del 14.12.20218 (€ 5.000.000,00)

TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 30/11/2022 ore 12:00:00

Considerato che il contributo regionale di € 5.000.000,00 deve essere ancora inserito in bilancio cui al punto VI.2) , il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'intervento di che trattasi è subordinato all'inserimento in Bilancio da parte dell'Ente di tale somma, procedura che sarà richiesta solo nella prossima variazione di bilancio dell'Ente prevista per fine Novembre. L'Amministrazione pertanto si riserva in qualsiasi momento la possibilità di revocare la procedura in autotutela, qualora non sussistano le condizioni atte a garantire la copertura finanziaria dell'intervento.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Progetto definitivo scaricabile dal link:

https://drive.google.com/drive/folders/1Tv8gjfR33xhRv-1ZArNXaCAw5GQZypXR?usp=share_link

- b) Decreto a contrarre
c) Bando di gara;
d) Disciplinare di gara;

Il CSA è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) di cui all'allegato 1 del D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Il testo integrale del bando e la documentazione completa di gara sono disponibili:

- sul profilo di committente:
<https://autoritaportualedigioiatauro.contrasparenza.it/trasparenza/generale/191/avvisi-e-bandi>
- sulla piattaforma telematica TuttoGare:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portogioiatauro

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare sulla piattaforma telematica, entro 21/11/2022 ore 12:00.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art.74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno riscontrate entro il giorno 21/11/2022 e fornite mediante pubblicazione in forma anonima sulle pagine web sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici o via e mail. Le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla gara del singolo candidato non saranno riscontrate.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta l'indirizzo PEC, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica (servizio di recapito qualificato), da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante la Piattaforma telematica sulla quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ovvero saranno effettuate all'indirizzo PEC autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. DATI DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché tutte le opere riferite ad i servizi di ingegneria ed i lavori in questione, ricadenti nei settori speciali, sono strettamente correlate tra loro, e coinvolgenti attività finalizzate alla realizzazione dell'opera e caratterizzate da un'unica tipologia funzionale, sia, quindi, per la logica connessione progettuale ed esecutiva tra esse. Da ciò discende l'opportunità che vengano garantite omogeneità, coerenza, nonché razionale gestione delle interferenze sia tra le varie attività dell'intervento in questione, tanto dal punto di vista del processo progettuale quanto in sede di esecuzione dei lavori, che tra le stesse e le attività normalmente svolte nella zona del porto di Brindisi interessato.

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto:

- ✓ predisposizione del progetto esecutivo;
- ✓ esecuzioni dei lavori a corpo.

Il tutto come precisato nel C.S.A. e negli elaborati progettuali proposti, offerti e validati.

I lavori dovranno essere condotti in modo da non intralciare né interrompere in alcuna maniera l'operatività portuale generale.

La descrizione, la forma e le dimensioni delle opere sono riassunte nel C.S.A.

Tutti gli elaborati ed i documenti richiesti dovranno, a pena esclusione dalla gara, essere privi di elementi che possano dare evidenza all'Offerta Economica (e quindi di dati economici) che devono essere invece oggetto della proposta economica del concorrente inserita nella busta telematica "C - Offerta economica".

Per quanto concerne la progettazione esecutiva, essa dovrà rispettare i seguenti termini:

- 45 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di avvio del servizio di progettazione esecutiva.

Per l'approvazione del progetto esecutivo è necessario acquisire parere positivo a seguito della verifica condotta ai sensi dell'art 26 del D.lgs. 50/2016.

La verifica di coerenza tra i livelli di progettazione sarà condotta ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 50/2016. Il soggetto incaricato della verifica condotta ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, in contraddittorio con l'affidatario dell'appalto, verificherà la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo posto a base di gara.

Si specifica che l'intervento deve essere sottoposto a VIA e che nell'importo a base di gara per l'esecuzione del servizio di progettazione è incluso tale servizio di supporto all'ente per l'assoggettabilità a via dell'intervento.

L'affidatario, entro la data perentoria indicata dal RUP, dovrà adeguare il progetto esecutivo alle eventuali osservazioni dell'Organismo di verifica, qualora l'affidatario non adegui il progetto esecutivo entro il termine perentorio assegnato dal RUP, si procederà allo scioglimento del contratto.

In tal caso nessun compenso spetta per la progettazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; in tal caso si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

La liquidazione dell'importo della progettazione, come risultante dal ribasso offerto, verrà liquidato direttamente al progettista soltanto a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo a seguito della verifica della progettazione.

4. IMPORTO DELL'APPALTO E CATEGORIE LAVORI PROGETTAZIONE:

L'importo dell'appalto è definito come segue:

n.	Descrizione	Importi
a.1	Lavori a corpo, <i>soggetti a ribasso d'asta</i>	€ 6.505.209,82
a.2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, <i>non soggetti a ribasso</i>	€ 65.000,00
a.3	Spese tecniche per progetto esecutivo, <i>soggette a ribasso d'asta</i>	€ 150.000,00
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (a.1+a.2+a.3)	€ 6.720.209,82

L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui sopra, al netto del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara sugli importi di cui ai righe 1 e 3 (relativi all'esecuzione dei lavori e alla progettazione esecutiva). Non sono soggetti a ribasso i costi della sicurezza di cui all'art. 100 comma 1 e dell'Allegato XV § 4.1.4 del D.Lgs. 81/08.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

4.1 CATEGORIE DI LAVORI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8, e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010 e all'articolo 27 del Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

Tabella 1:

	Lavorazione	Categoria e classifica Allegato A DPR 207/2010	Qualificazione obbligatoria e Classifica	Importo totale delle Categorie Lavori inclusa gli oneri di sicurezza	% sull'importo totale dell'appalto	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile e percentuale
1	Opere marittime – Categoria Prevalente	OG7	VI	€ 6.570.209,82	100%	Opere marittime – Categoria Prevalente	Subappaltabile ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, come previsto per legge.

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria unica e prevalente di opere generali «OG7» - “– classifica VI.

Non sono previste categorie scorporabili ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera oo-ter) del D.Lgs. 50/2016.

4.2 CATEGORIE PER LA PROGETTAZIONE

La prestazione è relativa alla Classe D.01 - (Opere di navigazione interna e portuali) di cui al D. Lgs. 50/2016 e D.M. 17 giugno 2016.

Si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato della prestazione e del relativo corrispettivo.

Non sono previste categorie scorporabili ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera oo-ter) del D.Lgs. 50/2016.

Tabella individuazione compenso per progettazione esecutiva (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs. 50/2016 ex D.M. n. 143 del 31 ottobre 2013)

Categoria Opera	Destinazione funzionale opera	Valore Opera (incluso oneri sic.)	Grado di complessità (G)	Compenso per progettazione esecutiva incluse spese
Opere di navigazione interna e portuali	Classe D.01	€ 6.570.209,82	0,65	€ 150.000,00

Si precisa che il corrispettivo dell'attività del servizio di ingegneria sopra indicato è stato calcolato

nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti dal D.M. del 17.06.2016 al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali di legge.

Nel caso di progettista *indicato*, ai sensi dell'art. 59 comma 1-quater del dlgs 50/2016, la S.A. provvederà al pagamento diretto al professionista dei servizi di ingegneria, previo obbligo del progettista stesso di presentare la polizza di responsabilità civile professionale.

4.3 OPZIONI

Non sono previste opzioni.

5.4 REVISIONE PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022 (convertito dalla l. n. 25/2022) e s.m.i. e dall'art. 106, co. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico può presentare una istanza di aggiornamento dei prezzi (in aumento o in diminuzione) sulla base dei nuovi prezzari regionali approvati oppure, qualora gli stessi non siano disponibili, sulla base di tabelle ministeriali di aggiornamento dei prezzi.

La revisione dei prezzi è riconosciuta su variazioni di prezzo delle singole voci di computo, ed eventualmente dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultino superiori al 5% rispetto al prezzo in gara.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 29 del D.L. n. 4/2022 e s.m.i.

La revisione dei prezzi può essere richiesta solo per le opere eseguite nell'annualità successiva a quella di presentazione dell'offerta.

5. TERMINI

5.1. TERMINI DI REDAZIONE DELLA LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento si prevedono i seguenti termini:

- ✓ 45 giorni per la progettazione esecutiva, decorrenti dal verbale di avvio del servizio;
- ✓ 450 giorni per l'esecuzione dei lavori e le forniture, decorrenti dal verbale di consegna.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti per come individuati nei punti e paragrafi successivi purché dimostrino il possesso dei successivi requisiti di ORDINE GENERALE, pena l'esclusione dalla gara:

1. insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/16. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate come esecutrici;
2. insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/01;

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, anche non stabiliti in Italia, in forma singola o

associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli operatori economici di cui all'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, ultimo periodo, del Codice, l'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, primo periodo, del Codice, laddove i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice eseguano le prestazioni tramite i consorziati indicati in sede di gara, ciò non costituisce subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

E' vietato ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato sia a sua volta un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo

alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della subassociazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in raggruppamento temporaneo o consorzio stabile, che abbiano rispetto ad altri operatori economici partecipanti alla gara rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che abbiano una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi della lett. m) del comma 5 dell'art. 80 del Codice, in tal caso saranno esclusi sia l'operatore economico controllante sia gli operatori economici controllati, nonché i raggruppamenti temporanei ed i consorzi stabili ai quali tali operatori economici eventualmente partecipino, salvo che l'operatore economico non dimostri che il rapporto di controllo non ha influito sul proprio comportamento nell'ambito della gara

7. INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTISTI

In via preliminare si precisa che, come da recente soluzione proposta dall'ANAC con Delibera del 27 aprile 2022, n. 210, l'operatore economico sprovvisto della qualificazione per la progettazione può ricorrere

“alternativamente, a due soluzioni organizzative, consistenti nella associazione in RTI con professionisti o nel ricorso al supporto di progettisti qualificati, senza che da questo discenda l’obbligo per i progettisti designati di costituirsi in raggruppamento temporaneo di professionisti o di sottoscrivere un contratto di avvalimento per assumere la qualifica di soggetti ausiliari al fine di prestare i requisiti mancanti alla società qualificata per la sola attività di costruzione”.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il concorrente deve disporre di soggetti abilitati alla progettazione ed in possesso dei requisiti per l’esecuzione della progettazione indicati nei punti successivi mediante una delle modalità di seguito indicate:

IPOTESI A) possesso della qualificazione SOA per categoria OG7 in classifica VI per prestazione di progettazione e costruzioni, oltre al possesso dei requisiti speciali, *ex art. 83, comma 1, lett. a), b) e c) D.Lgs. n. 50/2016* ed indicati al punto 8.2-8.3) del presente disciplinare da parte del proprio staff tecnico interno; *(nel caso di possesso dell’attestazione SOA per progettazione e costruzione, in ogni caso la relativa classifica deve essere sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori, della sicurezza e della progettazione);*

ovvero:

IPOTESI B) possesso della qualificazione SOA per categoria OG7 in classifica VI per sola costruzione, oppure possesso della qualificazione OG7 in classifica VI per prestazione di progettazione e costruzioni, ma carente dei requisiti speciali, *ex art. 83, comma 1, lett. a), b) e c) D.Lgs. n. 50/2016* da parte del proprio staff tecnico ed indicati nel presente disciplinare di gara al punto 8.2- 8.3), attraverso:

- I. B1: professionisti esterni di cui all’ art. 46 del D.lgs 50/2016, indicati.
- II. B2: professionisti esterni di cui all’ art. 46 del D.lgs 50/2016, associati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

I professionisti interni o esterni - associati o individuati - devono essere in possesso, pena esclusione, della capacità tecnica-professionale di cui al punto 8.3 del presente disciplinare e devono compilare il MODELLO Allegato A.1.

8. REQUISITI SPECIALI

8.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E REQUISITI DI CAPACITA ESECUTORE LAVORI

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti indicati dai commi seguenti:

- a) **Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara**, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza. In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all’art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito;

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA ED ECONOMICO-FINANZIARIA ESECUTORE LAVORI

- a) **Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità**, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere **con riferimento alle prestazioni di cui alla Tabella di cui al punto 4.1.**

Le imprese attestare in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, nella categoria OG 7, in classifica richiesta per prestazioni di progettazione e costruzione devono comunque possedere e dimostrare il possesso dei requisiti specifici richiesti al punto 7.2 B) del presente disciplinare per lo svolgimento della progettazione esecutiva con il proprio staff interno di progettazione.

- b) E', altresì, richiesto il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO9001 nel settore relativo all'appalto in oggetto, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum).

La prova del requisito è fornita mediante un certificato, rilasciato da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

Si precisa che, in ogni caso, l'esecutore dei lavori, una volta individuato, avrà l'obbligo di dimostrare di essere in possesso di **attestazione (SOA)** di classifica adeguata, relativamente a ciascuna delle categorie di lavori oggetto del presente affidamento.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

I requisiti di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete;
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di qualificazione:

- a) per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, per i consorzi ordinari di concorrenti e consorzi stabili, trova applicazione l'art. 92 e ss del D.P.R. 207/2010.

8.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE PROGETTISTA

1. Requisiti di cui al Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263, per come specificati dai successivi artt. 1, 2, 3 (professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria) nonché per quanto concerne i R.T.I. e Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE (artt. 4 e 5)
2. Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, a valere per tutte le tipologie di società e per i consorzi.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta l'iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per il/i professionista/i che espleta/espletano l'incarico oggetto dell'appalto:

3. Iscrizione agli appositi albi professionali previsti dai vigenti ordinamenti ed abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. 81/2008 in particolare per la firma del progetto ed il calcolo di strutture e

impianti.

- a. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta l'iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
4. Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, egli dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;
5. Per il geologo che redige la relazione geologica, egli dovrà possedere l'iscrizione al relativo albo professionale;

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N. 50/2016) E REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS N. 50/2016)

Il professionista, interno od esterno (*indicato od associato*), tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura in appalto ed in ossequio al principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità (cfr. art. 83 del Codice e art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE) – deve possedere, pena esclusione, i seguenti requisiti:

- 1 fatturato globale per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore all'importo della progettazione e cioè non inferiore a € 150.000,00;
- 2 avvenuto espletamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, effettuati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, relativi a lavori appartenenti alla categoria e classifica dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per la classe e categoria pari a una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria riportata nella tabella seguente:

CATEGORIE DI OPERE	IDENTIFICAZIONE OPERE		VALORE ECONOMICO
	Codici id. opere ex D.M. 17/06/2016	Classi e categorie ex L. 143/1949	
Navigazione	D.01 (Grado di complessità 0,65)	VII/c	€ 6.570.209,82

- 3 avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di due servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi ai lavori, appartenenti alla categoria e classifica dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori

cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e categoria e riferita alla tipologia di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento – relativi a lavori appartenenti alla categoria riportata nella tabella seguente:

CATEGORIE DI OPERE	IDENTIFICAZIONE OPERE		VALORE ECONOMICO
	Codici id. opere ex D.M. 17/06/2016	Classi e categorie ex L. 143/1949	
<i>Navigazione</i>	<i>D.01</i>	<i>Navigazione</i>	€2.628.083,93

Al fine della dimostrazione dei requisiti 2) e 3) i servizi presi in considerazione sono quelli ultimati prima della pubblicazione del bando ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo.

Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura.

Nulla rileva, nel caso di servizi di progettazione, che i lavori per cui siano stati svolti i servizi siano realizzati, in corso o non ancora iniziati, rilevando solo l'avvenuta approvazione del servizio.

Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati, sia pubblici.

I servizi resi sono valutabili esclusivamente se documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti privati e/o pubblici.

Si fa presente che i servizi di progettazione di lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di validazione ai sensi di legge.

In caso di prestazioni professionali per privati, in assenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta, ovvero attraverso la presentazione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato (Determinazione 26.11.2003 n. 20, Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici).

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 17/06/2016, le prestazioni riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 con grado di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore, purché ricadenti all'interno della stessa categoria d'opera; pertanto, sarà possibile dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) mediante prestazioni riguardanti opere con grado di complessità maggiore.

Il requisito di cui al punto 2) si intende soddisfatto anche in presenza di un solo servizio di importo complessivo non inferiore a quello richiesto.

Nello specifico:

In caso di raggruppamento, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), del D.lgs 50/2016:

- il requisito di cui al punto 2) non è frazionabile e, pertanto, dovrà essere integralmente prestato da uno dei progettisti raggruppati;
- l'operatore economico mandatario, indipendentemente dal fatturato globale/specifico posseduto, dai servizi precedentemente, svolti e dal personale tecnico di tutti i partecipanti al raggruppamento, deve dimostrare i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura maggioritaria rispetto alle mandanti; (*Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019*);

In caso di Consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) e f), del D.lgs 50/2016:

- al fine della qualificazione, possono utilizzare sia requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dai singoli consorziati designati per l'esecuzione delle prestazioni;

La comprova dei requisiti, di cui alle precedenti punti 1) e 2) è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

4 Disponibilità delle seguenti unità minime stimate per lo svolgimento dell'incarico pari a n. 4 unità:

- Di cui n. 1 (uno) ingegnere professionista abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, regolarmente abilitato allo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato e integrato.

La abilitazione allo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, può essere posseduta da altro componente dello staff tecnico debitamente indicato nell'allegato A.1.

La comprova del requisito è fornita mediante documentazione idonea ad attestare il collegamento con l'operatore economico offerente delle predette unità come previsto dalla linee guida Anac.

I consorzi di cui all'art. 46 comma 1, lett. a), e f), e le reti di esercenti la professione di cui all'articolo 12 della legge 22/05/2017 n 81, del Codice:

- devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE:

- si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

I raggruppamenti temporanei di cui alla lett. e) dell'art. 46 comma 1 del D. Lgs 50/2016:

- nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- in caso di raggruppamenti verticali o consorzi ogni concorrente deve possedere i requisiti per la parte della progettazione che intende eseguire; la capogruppo deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% con riferimento alla classe e categoria di lavori principale.
- è da considerare un raggruppamento misto un raggruppamento di tipo verticale nel quale per una o più classi o categorie la dimostrazione dei requisiti avvenga mediante un sub-raggruppamento orizzontale.
- nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili di cui all'art. art. 46 comma 1, lett. a) e f) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto sia dal consorzio che dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- ai sensi dell'art. 5 del Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263 1 per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo Decreto devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE;
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti, per i consorzi di cui all'art. 46, comma 1 lett. a) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.
- al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI, i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f), possono dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale attraverso le proprie consorziate, così come stabilito dalle Linee Guida n. 1 recanti Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016.

- secondo le linee n. 1 recanti Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016,

Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f), al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.

I requisiti di cui ai n. 1), 2), 3) e 4) del punto 8.3 devono essere posseduti dai professionisti esterni indicati e/o associati e dallo staff tecnico dell'impresa di costruzioni in possesso dell'attestazione SOA per progettazione ed esecuzione (*Linea Guida A.N.AC. n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria" approvata con Delibera 973 del 14 settembre 2016 e s.m.i.*).

9. AVVALIMENTO

Per l'espletamento dei lavori, ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale e per il possesso della certificazione ISO 9001 e di eventuali requisiti spendibili per l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica.

Per quanto riguarda il servizio di ingegneria i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 8.2 o esperienze professionali pertinenti richiesti al punto 8.3, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso il ricorso a più società ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria preli avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, per i servizi subappaltabili.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione

appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa (Firmati digitalmente), anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

A. PER L'ESECUTORE DEI LAVORI:

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, descrivendole, le parti delle lavorazioni che intende subappaltare nei limiti come previsti per legge.

I lavori in appalto sono riferiti ad un complesso di interventi da effettuarsi in maniera continuativa da operatore in possesso della necessaria qualificazione. Per cui è necessario che l'operatore affidatario sia in possesso di adeguata qualificazione e provveda a garantire la conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

B. PER I PROGETTISTI:

Ai sensi dell'art. 31 – comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai progettisti, di affidare in subappalto attività diverse da quelle specificatamente previste dal citato art. 31 (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, etc...). Resta comunque impregiudicata la responsabilità esclusiva del progettista. Se il progettista intende avvalersi del subappalto per le attività ammesse dalla normativa vigente, dovrà esplicitare tale volontà indicando ai sensi dell'art. 105 – comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 le prestazioni che intende subappaltare o concedere a cottimo.

11. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

GARANZIA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

L'offerta è corredata:

- 1) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, per un importo pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara concedendo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia definitiva dovrà garantire l'appaltatore, ai sensi dell'art. 106, comma 9, del D.Lgs 50/16, anche dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettinon - legittimati/Intermediari _non _abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettinon-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del

Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93 comma 5 del codice, su richiesta della stazione per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- 8) essere corredata dalla dichiarazione relativa al possesso dei poteri di sottoscrizione della polizza da parte del Garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. (c.d. cumulo relativo).

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di

una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11.1 GARANZIA PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI

Il progettista, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, deve produrre la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori oggetto della progettazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo civile generale nel territorio dell'Unione europea, con efficacia e durata a decorrere dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione da parte del progettista della polizza assicurativa esonera il Committente dal pagamento dell'importo della progettazione esecutiva offerto in sede di gara.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 24, comma 4, e 106, comma 9, del codice dei contratti, l'appaltatore è tenuto a presentare una polizza di responsabilità civile professionale che tenga indenne la stazione appaltante dagli eventuali danni derivanti dalla progettazione esecutiva, la cui efficacia decorrerà dalla data dell'approvazione del progetto esecutivo sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio /di regolare esecuzione.

12. SOPRALLUOGO

Non è richiesto il sopralluogo in sito assistito e attestato dalla Stazione appaltante in via obbligatoria.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06.03.2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.anticorruzione.it>.

L'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento, come segue:

CIG	Importo contribuito
945919784C	200,00€

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement Net4market al seguente link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portogioiatauro mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nelle "Norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement".

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk: attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00;

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito come termine di presentazione delle offerte.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice con le modalità descritte al successivo punto.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per un termine pari ad almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine pari a 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, tramite l'apposita sezione presente su piattaforma, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti

e dichiarazioni presentati.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

Elementi di valutazione	punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
totale	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	ELEMENTO A SOLUZIONI PROGETTUALI, CHE SIANO IN GRADO DI OTTIMIZZARE IL COSTO GLOBALE DI COSTRUZIONE, IL COSTO DEL CICLO DI VITA DELLA STRUTTURA, I COSTI DI MANUTENZIONE ED IL GENERALE CONTESTO AMBIENTALE	15		Ottimizzazione del costo globale di costruzione	5	
				Ottimizzazione del ciclo di vita della struttura	5	
				Ottimizzazione del contesto urbano	5	
2	ELEMENTO B VALORE TECNICO SULLE MODALITÀ ESECUTIVE DEL LAVORO - SOLUZIONI MIGLIORATIVE	35	2.1	Soluzioni inerenti sia la modalità costruttiva che la tempistica prevista sulle lavorazioni presenti nel progetto posto a base di gara. Il documento finale, che farà parte integrante del contratto, dovrà indicare tutte le fasi delle lavorazioni indicando anche i tempi per l'approvvigionamento dei materiali, i tempi per la loro lavorazione o/e posa in opera e l'avanzamento contabile tale da garantire il rispetto dei tempi di realizzazione della struttura	20	

			2.2	Individuazione della modalità esecutiva per l'ottimizzazione delle lavorazioni previste in progetto	5	
			2.3	Soluzioni che migliorino la sicurezza sismica della struttura, la manutentabilità, la durabilità, la sostituibilità, la compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita dell'infrastruttura e le prestazioni dei materiali	10	
3	ELEMENTO C ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE.	8		Organizzazione di cantiere	8	
4	ELEMENTO D RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE DEL CANTIERE E MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ	10		Piano di controllo ambientale e di qualità per l'esecuzione dei lavori	10	
5	ELEMENTO E POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ISO14001	1		Nel caso di operatori componenti RTI il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti. Per l'ottenimento del punteggio dovrà essere prodotto il relativo certificato rilasciato da Organismo accreditato ed in corso di validità. Tale documentazione non verrà computata nel limite delle pagine previste.		1
6	ELEMENTO F POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE SA8000	1		Nel caso di operatori componenti RTI il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti. Per l'ottenimento del punteggio dovrà essere prodotto il relativo certificato rilasciato da Organismo accreditato ed in corso di validità. Tale documentazione non verrà computata nel limite delle pagine previste.		1
Totale		70			68	2

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei sotto criteri discrezionali viene assegnato un punteggio discrezionale, la Commissione

procederà con l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero ed uno, da parte di ciascun commissario di gara, per tutti i criteri sopra riportati. I livelli di valutazione per l'attribuzione del coefficiente discrezionale da parte della Commissione sono:

Ottimo = 1

Distinto = 0,8

Buono = 0,6

Discreto = 0,4

Sufficiente = 0,2

Insufficiente = 0

Ai punteggi di cui al criterio 2 sotto criteri 2.3-2.4 e ai criteri 5 ,7 e 8, essendo punteggi di carattere tabellare, i pesi che la Commissione dovrà attribuire saranno:

0 (Mancata possesso);

1 (Possesso).

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio economico (max 30 p.ti) è così suddiviso:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO MASSIMO
PUNTEGGIO ECONOMICO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	5
PUNTEGGIO ECONOMICO ESECUZIONE LAVORI	25
TOTALE	30

Il Punteggio Economico per ogni elemento di cui sopra sarà attribuito a ciascuna offerta presentata dagli Operatori secondo la seguente formula:

$$PE = (Rn / Rmax) * PEmax$$

dove:

Rn= il ribasso percentuale offerto

Rmac= il ribasso percentuale massi offerto

PE rappresenta il punteggio economico;

PEmax rappresenta il punteggio economico massimo attribuibile.

16.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore. Tale metodo risulta il più semplice ed efficace ai fini dell'affidamento.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ; P_a = peso criterio di valutazione a ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ; P_b = peso criterio di valutazione b ;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ; P_n = peso criterio di valutazione n .

Soglia di sbarramento: La valutazione dell'offerta economica verrà effettuata per le offerte che sotto il profilo tecnico raggiungano un punteggio minimo di almeno 35 punti complessivi (prima della riparametrazione).

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Si procederà con la riparametrazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Ai fini della verifica di congruità delle offerte di cui all'articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti prima della riparametrazione.

17. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'**"OFFERTA"** è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per *almeno 180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

17.1 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nella Sezione " BUSTA A - Documentazione Amministrativa", la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (di cui al modello A);
 - 2) DGUE;
 - 3) dichiarazioni integrative (di cui al modello B);
 - 4) documentazione progettisti (DGUE Progettisti e dichiarazioni progettisti di cui al modello A2);
 - 5) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
 - 6) documentazione in caso di avvalimento;
 - 7) documentazione per i soggetti associati;
 - 8) documentazione a corredo:
 - copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
 - PASSOE;
 - Protocollo di legalità sottoscritto per accettazione da tutti partecipanti alla procedura;
 - Visura camerale o iscrizione all'albo professionale di ogni operatore economico partecipante alla procedura.
 - Certificazione SOA (comprovante i requisiti richiesti per la partecipazione per l'esecuzione dei lavori)
 - Dichiarazione su format libero con elenchi riepilogativo analitico attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del servizio di progettazione. (L'elenco dovrà dettagliare analiticamente i requisiti per come richiesti ai fini della partecipazione alla procedura).
 - **(eventuale)** procura;
 - **(solo ove sia tenuto)** Rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 47, co. 2, del D.L. n. 77/21;
- 1) La domanda di partecipazione è redatta secondo il "Allegato A" – suddiviso in Allegato "A.1" –"A.2"**

Ai sensi dell'art. 92, co. 2 e 3, del d.P.R. n. 207/2010, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo orizzontale, la domanda di partecipazione deve riportare l'indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico; nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinati di tipo verticale, dovranno essere indicate le categorie di lavori e di progettazione che ciascun operatore economico intende assumere.

1. L'Allegato A da compilarsi a cura degli operatori economici qualificati per la esecuzione dei lavori;
2. L'Allegato A.1 da compilarsi a cura degli operatori economici qualificati per lo svolgimento della progettazione esecutiva;

La domanda di partecipazione completa delle dichiarazioni contenuta nei modelli "Allegato A" – suddiviso in Allegato "A.1" – "A.2" - dev'essere sottoscritto, con firma digitale, dal Legale rappresentante ovvero da suo procuratore.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'operatore economico partecipa alla gara (in forma singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett.

b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il consorzio, ai sensi dell'art 146 comma 3 D.Lgs 50/16 e della Delibera ANAC n. 1239 del 6 dicembre 2017, potrà indicare, quali esecutori delle opere, i soli consorziati in possesso, in proprio, delle qualificazioni OG 10 nella classe richiesta, in quanto opera altamente specialistica e pertanto la qualifica del solo consorzio non è di garanzia per l'affidabilità dell'esecutore.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per

assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sottoscritte con firma digitale devono essere caricate (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica.

2) Documento di gara unico europeo (DGUE) a cura degli operatori economici qualificati per la esecuzione dei lavori e dei soggetti qualificati per lo svolgimento della progettazione esecutiva.

Il concorrente ed il soggetto deputato alla progettazione compilano il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla stazione appaltante esclusivamente in formato elettronico compilabile attraverso la piattaforma.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico.

In particolare, nella sezione A della Parte II, dovrà essere specificato, tra l'altro, se l'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri soggetti (ad es. in RTI, RTP, Consorzi, Reti ecc.). In tal caso, ciascuno dei soggetti indicati dovrà compilare apposito DGUE e allegarlo all'offerta in forma integrale.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A- B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente le sezioni «A» Idoneità, «B» Capacità economica e finanziaria, «C» capacità tecnica e professionale, ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare; la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

α: Il concorrente dichiara il possesso di tutti i criteri di selezione;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

3) Dichiarazioni Integrativa

Il concorrente compila il modello allegato. (Il documento deve essere compilato da ogni operatore che prende parte alla procedura).

4) Documentazione In Caso Di Avalimento (eventuale)

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- i. il DGUE e le dichiarazioni integrative a firma dell'ausiliaria;
- ii. la dichiarazione di avalimento, allo scopo utilizzando il modello Allegato A1 sottoscritto da ausiliaria e dal concorrente;
- iii. il contratto di avalimento, nella seguente forma alternativamente:
- iv. in caso di contratto di avalimento nativo analogico (cioè formato in origine su supporto cartaceo), copia per immagine su supporto informatico dell'originale, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e dell'operatore economico concorrente ausiliato oppure, ai sensi dell'art. 22, co. 2, del CAD, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;
- v. ovvero, in caso di contratto di avalimento nativo digitale, duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente.

5) Documentazione Ulteriore Per I Soggetti Associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- i. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- ii. dichiarazione delle parti del servizio e la percentuale in caso di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- i. copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- ii. dichiarazione delle parti del servizio e la percentuale in caso di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- i. dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione delle parti del servizio e la percentuale in caso di servizio che saranno eseguite da singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- i. copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- ii. dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- iii. dichiarazione delle parti del servizio e la percentuale in caso di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- i. copia del contratto di rete;
- ii. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- iii. dichiarazione delle parti del servizio e la percentuale in caso di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- i. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- ii. copia del contratto di rete

- iii. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- iv. dichiarazione delle parti del servizio e la percentuale in caso di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- i. copia del contratto di rete
- ii. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - dichiarazione delle parti del servizio e la percentuale in caso di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

6) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC dell'importo di € 200,00 come previsto nel presente Disciplinare;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dichiarazione di impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, c. 2, e 53, c. 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

7) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente firmato digitalmente. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente da un legale rappresentante di ogni operatore economico componente il costituendo raggruppamento. **(nuovo Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n. 464/2022)**

In caso di consorzio stabile il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ogni operatore economico consorziato indicato per l'esecuzione del servizio; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. Nel PASSOE dovranno essere indicati anche i PROGETTISTI. In alternativa, potrà essere prodotta copia per immagine su supporto informatico del PASSOE nativo analogico, senza necessità di sottoscrizione digitale dei soggetti sopra indicati, se i DGUE sopra descritti contengano già le firme olografe dei legali rappresentanti.

8) Protocollo di legalità sottoscritto per accettazione da ogni operatore partecipante alla procedura.

9) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dichiarazione, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale territorialmente competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

10) (per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) Ai sensi dell'art. 47, co. 2, del D.L. n. 77/21, **a pena di esclusione** dalla procedura, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità **oppure** in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

11) Visura camerale o iscrizione all'albo professionale di ogni operatore economico partecipante alla procedura.

12) Certificazione SOA (comprovante i requisiti richiesti per la partecipazione per l'esecuzione dei lavori)

13) Dichiarazione su format libero con elenchi riepilogativo e attestante il possesso dei requisiti richiesti per il per l'esecuzione del servizio di progettazione.

17.2 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – OFFERTA TECNICA" deve contenere l'offerta tecnica redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui alla precedente tabella, che si raccomanda di tenere attentamente in considerazione. L'offerta tecnica deve contenere:

- ✓ Una relazione tecnica di massimo 20 pagine di formato A4 e/o A3 che deve contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al punto 16.1.

A pena di esclusione dalla gara non deve contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico.

Per ciascun elemento di valutazione il concorrente dovrà presentare la documentazione e le relazioni dettagliate secondo i criteri e i sub criteri indicati alla tabella di cui al punto 16.1. L'offerta tecnica dovrà essere redatta in modo da consentire una facile valutazione per l'attribuzione dei punteggi.

L'Offerta tecnica deve contenere gli elementi necessari per consentire alla Commissione giudicatrice la valutazione in merito alla veridicità, congruità, convenienza e apprezzabilità positiva di ciascuno degli elementi dell'Offerta tecnica proposta, seguendo la descrizione e la progressione delle voci e degli elementi previsti nella Tabella descrittiva dei criteri di assegnazione dei punteggi sopra riportata; qualora la descrizione risulti insufficiente o mancante, la Commissione attribuirà punteggio pari a 0 all'elemento corrispondente.

Nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice, l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'operatore economico è tenuto ad indicare, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e la/e qualifica/che professionali delle persone fisiche incaricate di fornire ciascuna delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In tal caso occorre allegare la procura. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza degli operatori economici

che partecipano alla procedura.

Soglia di sbarramento: Viene stabilita la soglia qualitativa di sbarramento e non saranno ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo alla valutazione degli elementi dell'offerta tecnica < a 35 (Trentacinque) punti sul massimo di 70 (settanta), soglia calcolata prima della riparametrazione dei punteggi.

Si precisa che tutti gli elaborati ed i documenti richiesti dovranno, a pena esclusione dalla gara, essere privi di elementi che possano dare evidenza all'Offerta Economica che devono essere invece oggetto della proposta economica del concorrente inserita nella busta telematica "C - Offerta economica".

L'offerta tecnica deve essere incondizionata, a pena di esclusione.

17.3. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nel seguito del presente Documento con il termine «busta dell'Offerta Economica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende la sola Offerta Economica, come impostata e richiesta dalla Piattaforma di eprocurement, costituita come descritta nel seguito, formulata mediante compilazione a video degli appositi spazi nei moduli messi a disposizione dalla Piattaforma telematica.

La busta "C – Offerta economica", al netto degli oneri di sicurezza ex d.lgs. 81/08 non soggetti a ribasso, contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1. indicazione del ribasso percentuale sull'importo a base d'asta per l'esecuzione dei lavori;
2. indicazione del ribasso percentuale sull'importo a base d'asta per l'esecuzione della progettazione esecutiva;
3. la stima dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice relativamente ai lavori. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO delle OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo presumibilmente dopo 2 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte dalle ore 09:00 e seguenti presso la sede dell'AdSP di Gioia Tauro.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta *il seggio di gara istituito ad hoc ovvero* accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 20.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni dalla richiesta. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante *oppure* "in modalità elettronica, mediante scrittura privata".

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le seguenti modalità Bonifico Bancario. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 10.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico

bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://autoritaportualedigioiatauro.contrasparenza.it/documenti/allegati/trasparenza/21/decreto-n-91-22-adsp-mtmi-del-27-04-2022-approvazione-piano-anticorruzione-2022-2024.pdf>.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.